

**COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE**

(Provincia di Pistoia)

Ufficio. Tributi

Via G. Garibaldi n.54 Serravalle P.se

P.I. 00185430477

Tel. 0573917219 0573917211 Fax. 0573917240

**INFORMATIVA - I. M. U.  
SALDO - ANNO 2013****Per l'anno 2013 questa amministrazione ha mantenuto le stesse aliquote IMU dell'anno 2012****IL SALDO DA VERSARE ENTRO IL 16 DICEMBRE 2013**

deve essere effettuato con le seguenti aliquote approvate con

**delibera C.C. nr. 50 del 28.09.2012**

<b>Aliquota di base</b>	<b>9,60 per mille</b>
<b>Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze</b>	
Per <i>abitazione principale</i> si intende una sola unità immobiliare nella quale il contribuente (che la possiede a titolo di proprietà, diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) ed il proprio nucleo familiare, ha la dimora abituale e la propria residenza anagrafica, in conformità alle risultanze anagrafiche.	<b>5,00 per mille</b>
Sono considerate <i>pertinenze dell'abitazione principale</i> , limitatamente ad una unità per singola fattispecie, le categorie C/2 (magazzini, depositi), C/6 (autorimesse, stalle, scuderie) e C/7 (tettoie aperte o chiuse).	
<b>Detrazione per abitazione principale</b>	<b>€ 300,00</b>
<b>Aliquota per abitazione concessa in comodato gratuito a parente in linea retta di primo grado a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica</b>	<b>5,00 per mille</b>
<b>Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	<b>2,00 per mille</b>
<b>Aliquota per fabbricati di categoria "A" (escluso A/10) sfitti e/o a disposizione</b>	<b>10, 6 per mille</b>
<b>Aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario</b>	<b>9,60 per mille</b>
<b>Aliquota per immobili posseduti da soggetti passivi I.R.E.S.</b>	<b>9,60 per mille</b>

Viene applicata l'aliquota propria dell'abitazione principale e relative pertinenze anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge 23/12/1996, n. 662 (**anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata).

**BASE IMPONIBILE**

Per i **fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutate del 5 %** ai sensi dell'art. 3, comma 48, della Legge 23/12/96, n. 662, i **seguenti moltiplicatori**:

- fabbricati classificati o classificabili nel <b>gruppo catastale A</b> (abitazioni di vario tipo) e nelle <b>categorie catastali C/2, C/6 e C/7, esclusa</b> la categoria catastale <b>A/10</b> ;	<b>160</b>
- fabbricati classificati o classificabili nel <b>gruppo catastale B</b> (collegi, convitti, case di cura, uffici pubblici) e nelle <b>categorie catastali C/3</b> (laboratori per arti e mestieri), <b>C/4</b> (fabbricati per esercizi sportivi) e <b>C/5</b> (stabilimenti balneari);	<b>140</b>
- fabbricati classificati o classificabili nella <b>categoria catastale D/5</b> (banche e assicurazioni);	<b>80</b>
- fabbricati classificati o classificabili nella <b>categoria catastale A/10</b> (uffici e studi privati);	<b>80</b>
- fabbricati classificati o classificabili nel <b>gruppo catastale D</b> (opifici, alberghi, teatri, ospedali), <b>esclusa</b> la categoria catastale <b>D/5</b> ;	<b>65</b>
- fabbricati classificati o classificabili nella <b>categoria catastale C/1</b> (negozi e botteghe).	<b>55</b>

**Per i terreni agricoli** la base imponibile è costituita dal valore ottenuto moltiplicando il reddito dominicale (risultante in catasto alla data del 1° gennaio di ogni anno ) rivalutato del 25%, per **i seguenti moltiplicatori**:

- **110** per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- **135** per i terreni agricoli posseduti dagli altri soggetti;

**Per le aree fabbricabili** la base imponibile è determinata considerando il valore venale in Comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque non inferiore ai valori di stima deliberati dall'Amministrazione Comunale. Il Comune con **determina nr. 290 del 17.05.2013** ha aggiornato per l'anno 2013 i valori di stima delle aree fabbricabili incrementandoli nella misura del 2,40% (indice ISTAT dicembre 2011 - dicembre 2012) rispetto a quelli dell'anno 2012.-

**Per i fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22.01.2004, nr. 42 **e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le previste condizioni, **la base imponibile è ridotta del 50%.**

## **DETRAZIONE**

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 300,00** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 **la detrazione prevista è maggiorata di 50,00 € per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.

## **VERSAMENTI**

L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso è durato per almeno 15 giorni è computato per intero.

**Il versamento del saldo IMU dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2013**

Non si fa luogo al pagamento se l'imposta annuale da corrispondere è uguale od inferiore a € 10,00.

## **MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

Il pagamento a saldo dell'imposta deve essere effettuato con il modello **F24** utilizzando i seguenti codici:

- **3912** abitazione principale e relative pertinenze
- **3914** terreni (destinatario il Comune)
- **3916** aree fabbricabili (destinatario il Comune)
- **3918** altri fabbricati (destinatario il Comune)

La ripartizione dell'imposta da versare fra Stato e comune deve essere effettuata esclusivamente per **immobili accatastati nella categoria "D"**, utilizzando i seguenti codici:

- **3925 immobili accatastati nella categoria "D" quota STATO**
- **3930 immobili accatastati nella categoria "D" incremento quota COMUNE**

**CODICE CATASTALE DEL COMUNE : I660**